

CORTE D'APPELLO DI CATANIA



La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei minori, composta dai magistrati:

dott. Tommaso Francola	Presidente
dott. Ilaria Solombrino	Consigliere
dott. Rita Russo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 38/2015 promossa

DA

nata il _____ a Benin City (Nigeria) elettivamente domiciliata in ViaGrande (CT) via Roma 32 presso l'avv. Riccardo Campochiaro che la rappresenta e difende per mandato in atti

-APPELLANTE

NEI CONFRONTI

MINISTERO DELL'INTERNO (Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale) in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Catania, presso i cui uffici in Catania via Vecchia Ognina 149 è domiciliato

-APPELLATO

CON L'INTERVENTO DEL P.G.

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale –inibitoria

FATTO E DIRITTO

Con atto d'appello notificato all'Avvocatura dello Stato il 14.1.2015, ha impugnato la ordinanza resa dal Tribunale di Catania ex art. 702 BIS c.p.c. in data 18.12.2014 con la quale è stato respinto il ricorso

RR

Jr

CORTE D'APPELLO DI CATANIA



avverso il rigetto, da parte della Commissione Territoriale di Siracusa, dell'istanza di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.

L'appellante ha censurato il provvedimento e chiesto la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato. Si è costituito, resistendo, il Ministero dell'Interno a mezzo dell'Avvocatura di Stato.

La Corte, sentito il P.G. ed i procuratori delle parti, ha riservato la decisione sulla istanza di inibitoria alla udienza del 21.5.2015.

L'istante ha esposto di aver lasciato il proprio paese per sottrarsi all'accusa di avere ucciso il marito, evento che secondo la _____ sarebbe avvenuto durante una lite, avendo la stessa tentato di sottrarsi alle violenze su lei abitualmente perpetrate dal coniuge. Dichiara altresì che la persecuzione sarebbe fomentata dalla famiglia del marito, particolarmente influente nel paese di provenienza. Il primo giudice ha escluso che la fattispecie costituisca ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato e, quanto alla protezione sussidiaria, ha ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dall'art 16 del DLgs 251/2007 considerando grave il reato commesso dalla donna perché non vi sono elementi da cui dedurre che sia stata esercitata la legittima difesa. La _____ evidenza, tra i motivi di appello, che ricorrono le condizioni per riconoscerle la protezione sussidiaria perché ella corre il concreto rischio, nel suo paese di origine, di subire la pena di morte o comunque un trattamento inumano e degradante. Si può, quindi, osservare, nei limiti di cognizione sommaria propri della presente fase della trattazione, che il racconto della ricorrente, la cui complessiva attendibilità sarà oggetto di un più accurato vaglio, è compatibile con le informazioni che si hanno sul paese di origine. In Nigeria, infatti, vige la pena di morte ed è possibile che venga applicata anche per l'omicidio colposo, ed è vero anche che la giurisprudenza islamica, talora, nell'applicare la *sharia*, riconosce particolare rilievo al diritto dei familiari della vittima di esercitare la

RR

Jr

CORTE D'APPELLO DI CATANIA



rappresaglia o il perdono. Sotto questo profilo quindi i motivi di appello sono assistiti dal *fumus boni juris*. Quanto alla applicazione dell'art. 16 del Dlgs 251/2007, deve osservarsi che se vi fossero i presupposti per ritenere la legittima difesa, il fatto non potrebbe considerarsi reato secondo la legislazione italiana e quindi non vi sarebbe alcuna causa ostativa; ove invece la condotta della integri gli estremi di un omicidio colposo, si deve osservare che la pena edittale prevista dalla legge italiana è ampiamente inferiore ai limiti posti dalla lettera b) dell'art. 16 citato e quindi per giudicare "grave" il reato in questione si dovrebbe fare riferimento ad altri elementi, che però non emergono dalla motivazione della ordinanza impugnata. Infine, quanto al *periculum* si deve osservare che è in gioco un diritto fondamentale della persona e considerando il rischio prospettato nei motivi di appello (possibilità di subire la pena di morte nel paese di origine) deve ritenersi che dalla esecuzione del provvedimento di rigetto può senz'altro derivare un danno irreparabile. Pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della istanza di inibitoria. Invita l'appellante a produrre atti, documenti e quant'altro utile alla trattazione dell'appello.

P. Q. M.

Sospende nei confronti di l'efficacia esecutiva della ordinanza resa dal Tribunale di Catania in data 18.12.2014.

Rinvia, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 21 gennaio 2016.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 maggio 2015

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

Depositata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 2-6-2015
IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

dott. Tommaso Francola